



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LOANO - ALBENGA

[telefono: 010 2777800 // fax: 010 2777812 // mail: ucloanoalbenga@mit.gov.it]

ORDINANZA n. 91/2015

Il Tenente di Vascello Alessandro Guerri, Capo del Circondario Marittimo di Loano - Albenga,

- VISTA: la concessione demaniale marittima n. 45/2005 del Comune di Borghetto S. Spirito;
- VISTO: l'atto di subingresso n. 1463, in data 15/9/2006, del Comune di Borghetto S. Spirito a favore della Soc. Poseidon S.r.l. di Ceriale (SV);
- VISTO: il carteggio intercorso con il Soggetto concessionario, conservato agli atti;
- VISTO: l'esito dei sopralluoghi effettuati in data 10/7/2015, 27/7/2015 e 6/8/2015;
- VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- VISTO: il D. Lgs. n. 171 in data 18/7/2005 (Codice della Nautica da diporto) e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA: la propria ordinanza n. 53/2014 in data 16/6/2014;
- VISTO: il Regolamento di disciplina dei servizi relativi alla gestione delle attività portuali adottato in data 9/6/2014 dalla Soc. Poseidon S.r.l. di Ceriale (SV);
- RITENUTO necessario regolamentare i profili di sicurezza inerenti la navigazione all'interno del porto e del canale di accesso;
- RITENUTO necessario garantire la costante fornitura del servizio di ormeggio alle unità "in transito";

ORDINA:

ART. 1: è approvato l'allegato **"REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO DI BORGHETTO SANTO SPIRITO"**.

ART. 2: con l'entrata in vigore del presente provvedimento l'ordinanza n. 53/2014 è abrogata.

ART. 3: i contravventori della presente Ordinanza saranno sanzionati, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi degli articoli 1164, 1165, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e dell'art. 53 del D.lgs. n.171/2005 [*Codice della nautica da diporto*], ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da imprudenti e/o illeciti comportamenti.



ART. 4: è fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà garantita mediante:

- pubblicazione all'Albo di questo Ufficio;
- inserimento sul sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/loano>;
- trasmissione al Comune e alle pubbliche Amm.ni interessate;
- divulgazione ai mezzi d'informazione.

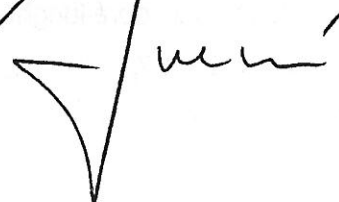
Loano, 7 agosto 2015

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
TENENTE DI VASCELLO [CP] Alessandro Guerri

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell' art. 32, co. 1,
L.69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale
dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano - Albenga in
data 8/8/2015

Prot. n. 0106.16/6853

TV





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LOANO-ALBENGA

Regolamento di sicurezza dell'approdo di Borghetto Santo Spirito

CAPO I

INDIVIDUAZIONE, DENOMINAZIONE E DESTINAZIONE DELLE BANCHINE AI FINI DELLA SICUREZZA PORTUALE

Articolo 1

(individuazione dell'ambito portuale)

Il porto di Borghetto S. Spirito è delimitato:

- a Nord-Ovest dalla massicciata ferroviaria;
- a Sud ed a Sud-Est della diga foranea del porto;
- a Sud-Ovest dai Bagni Sole Mare;
- a Nord-Est dal Rio Casazze delle Fornaci e dal molo di sottoflutto.

L'imboccatura del porto di Borghetto S. Spirito è orientata in direzione NE [SW dal mare].

I fondali in prossimità dell'imboccatura sono di circa 2,5 metri e degradano all'interno del bacino portuale fino ad un minimo di 1,5 metri.

Le ostruzioni del porto sono segnalate dai fanali n° 1513.2 – 1513.22 dell'“Elenco Fari e Fanali da nebbia (I.I.M. n° 3134)”.

Il sorgitore è classificato come porto di rilevanza regionale di II° cat. IV° classe.

Articolo 2

(individuazione e destinazione delle strutture portuali)

Nel porto di Borghetto S. Spirito, come individuato al precedente art. 1, sono presenti le seguenti strutture destinate all'ormeggio "in andana" di natanti e imbarcazioni, individuate da sud a nord come di seguito specificato:

- **Banchina (A):** destinato all'ormeggio di unità da diporto fino a 8,00 metri;
- **Pontile galleggiante (B):** destinato all'ormeggio di unità fino a 8,00 metri sul versante rivolto in direzione sud, fino a 7,00 metri sul versante rivolto in direzione nord;
- **Pontile galleggiante (C):** destinato all'ormeggio di unità fino a 7,00 metri sul versante rivolto in direzione sud, fino a 6,00 metri sul versante rivolto in direzione nord;
- **Pontile galleggiante (D):** destinato all'ormeggio di unità fino a 6,00 metri sul versante rivolto in direzione sud, fino a 6,00 metri sul versante rivolto in direzione nord;
- **Pontile galleggiante (E):** destinato all'ormeggio di unità fino a 6,00 metri sul versante rivolto in direzione sud, fino a 5,00 metri sul versante rivolto in direzione nord;
- **Molo di sottoflutto (F):** destinato all'ormeggio di unità fino a 5,00 metri.



CAPO II

DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO

Articolo 3

(presentazione del piano ormeggi ed utilizzazione delle banchine)

- 3.1** L'assegnazione degli ormeggi alle unità e la determinazione di ogni profilo commerciale da esso derivante è effettuato dal Soggetto gestore delle strutture portuali.
- Il Gestore deve predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano particolareggiato degli ormeggi per l'utilizzazione dei posti disponibili, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche delle unità all'ormeggio.
- 3.2** Il Gestore deve riservare degli idonei posti di ormeggio occasionali per le unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e delle altre FF.PP. operanti in mare, dei Vigili del Fuoco e delle unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità di ormeggiare nel porto in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza.
- 3.3** Il Gestore deve individuare un posto di ormeggio, da mantenersi costantemente libero, per consentire l'ormeggio di un'eventuale unità con persone in difficoltà [emergenza medica] a bordo; esso deve essere individuato in prossimità di banchine alle quali accedere agevolmente con autoambulanza.

Articolo 4

(disciplina degli ormeggi destinati alle unità in transito)

- 4.1** Il soggetto gestore deve garantire la destinazione di almeno una frazione del 10% del totale dei posti barca alle unità "in transito".
- 4.2** La durata massima della sosta per le unità in transito è:
- a) senza limiti nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo;
 - b) 10 giorni nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre.
- 4.3** Il soggetto gestore ha l'obbligo di annotare, in un registro cronologico, le richieste di ormeggio "in transito" appena esse vengono ricevute. Il registro deve essere sempre disponibile per la consultazione da parte dell'Autorità marittima.
- 4.4** In assenza di ulteriori richieste, il termine indicato al precedente punto 4.2, lett. b) può essere procrastinato di ulteriori 5 giorni, previa comunicazione all'Autorità marittima.
- 4.5** La medesima unità, terminato il proprio "transito", può usufruire nuovamente degli ormeggi "in transito" trascorsi 7 giorni dal termine della precedente sosta.
- 4.5** Le tariffe per il servizio di ormeggio "in transito" devono essere fisse e rese pubbliche mediante affissione in apposite bacheche all'interno dell'approdo, nonché pubblicate sul sito internet del soggetto gestore.



CAPO III

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE NELLO SPECCHIO ACQUEO PORTUALE

Articolo 5

(canale di entrata/uscita dal porto)

- 5.1** L'ingresso e l'uscita dal porto deve avvenire alla minima velocità di governo e secondo le normali regole per prevenire gli abbordi in mare.
- 5.2** Considerato che in prossimità dello specchio acqueo prospiciente le ostruzioni di ingresso è presente un tratto di litorale sabbioso, in estate normalmente destinato a struttura balneare, al fine di consentire che la navigazione delle unità in ingresso/uscita non possa arrecare pregiudizio allo svolgimento delle attività balneari, è individuato uno specifico corridoio fisicamente delimitato in mare. Il predetto corridoio è costituito da un campo boe dalle seguenti caratteristiche:
- ogni 20 metri è posizionata una boa galleggiante di 40 cm. di diametro di colore arancione;
 - ogni 3 metri [tra le due boe arancioni] è posizionato un galleggiante di 5 cm. di diametro di colore giallo;
 - tutti gli elementi del campo boe sono tra loro collegati a mezzo cima carrozzata;
 - all'estremità del campo boe verso il mare aperto è installata una boa galleggiante di 80 cm. di diametro di colore rosso sormontato da un cartello riportante la seguente dicitura: "ACCESSO PORTO – LIMITE VELOCITA' 5 NODI".
- Al di fuori del periodo dal 1 maggio al 30 settembre, il campo boe necessario per individuare il canale di accesso potrà essere diminuito di consistenza mediante asportazione delle boe gialle intermedie.
- 5.3** Il canale di ingresso/uscita, definito fisicamente dalla posa del campo boe sopradescritto, si estende con andamento curvilineo dal gomito del molo di sottoflutto in direzione est fino a raggiungere il limite di 200 metri di distanza dalla linea della spiaggia.
- 5.4** Le unità in ingresso nel canale di accesso al porto devono lasciare libera la rotta alle unità in uscita da esso.
- 5.6** La navigazione nelle acque portuali e nel canale di accesso deve essere effettuata a motore o a remi. Eventuali unità, dotate di sole vele e prive di elementi propulsivi, devono navigare riducendo al minimo i bordi ed evitando di intralciare la navigazione di altre unità.

Articolo 6

(limiti di velocità)

- 6.1** La navigazione all'interno del canale di entrata/uscita dal porto deve essere condotta ad una velocità inferiore a 5 nodi [*speed over ground*]; la navigazione all'interno del porto deve essere condotta a velocità inferiore a 3 nodi [*speed over ground*].
- 6.2** Le unità in ingresso ed uscita dal porto devono prestare la massima attenzione alla navigazione in considerazione della loro tipologia e dei limitati spazi di manovra, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 7

(sicurezza della navigazione nelle acque portuali)

- 7.1** Tutte le unità ormeggiate in porto devono essere in possesso di opportuni requisiti di stabilità, galleggiabilità e di protezione contro gli incendi, attestati dai pertinenti certificati di sicurezza in corso di validità quanto



previsti dalla normativa vigente in materia. Le unità ormeggiate devono essere coperte da polizza assicurativa in regolare corso di validità.

- 7.2** Il Soggetto gestore deve posizionare i moduli flottanti costituenti i pontili di cui all'articolo 2, lettere B C D E, e organizzare l'ormeggio delle unità in prossimità della testata dei singoli pontili in modo da garantire la sussistenza di adeguati spazi di evoluzione delle unità. Le predette determinazioni devono essere assunte sulla base delle dimensioni e delle capacità di manovra delle unità ospitate all'interno del porto.
- 7.3** L'Autorità marittima si riserva di valutare la sussistenza delle condizioni di sicurezza della navigazione sulla base di principi di buona arte marinaresca.

Articolo 8

(ormeggi)

Salvo che non sia espressamente disposto dall'Autorità marittima, tutte le unità dovranno ormeggiarsi perpendicolarmente ai pontili/banchina e negli spazi a loro assegnati dal Soggetto gestore.

Articolo 9

(divieti)

Nella zona di mare ricadente all'interno di 200 metri dal fanale rosso delle ostruzioni del porto sono vietati:

- a) l'ancoraggio e lo stazionamento;
- b) l'effettuazione di gare sportive;
- c) le immersioni e la pesca subacquea;
- d) la pesca di qualunque genere;
- e) la balneazione ad esclusione della porzione di mare ricadente a nord del canale di accesso al porto individuato dal campo boe disciplinato al precedente articolo 5;
- f) surfing, windsurfing e kite-surfing.

Nelle acque portuali sono vietati:

- a) la balneazione;
- b) lo svolgimento di immersioni ad eccezione dei soggetti professionalmente abilitati;
- c) la pesca o la raccolta di frutti di mare;
- d) l'effettuazione di lavorazioni sulle unità dalle quali derivi una perdita di materiali in mare;
- e) il lavaggio delle unità con prodotti inquinanti, perché non adeguatamente certificati idonei;
- f) l'effettuazione di rifornimento di carbo-lubrificanti a mezzo secchi o taniche;
- g) l'effettuazione di lavorazioni sui motori fuoribordo che comportino lo smontaggio del piede o il cambio dell'olio;
- h) il mantenimento in funzione del motore principale, o eventuali motori ausiliari per la produzione di energia, al di fuori di quanto necessario per effettuare le manovre di entrata o uscita ovvero prove tecniche di breve durata, mai superiori a 10 minuti;
- i) l'esecuzione di ogni altra attività/operazione che possa pregiudicare, anche in maniera lieve, la sicurezza della navigazione, portuale e dell'ambiente marino e costiero, nonché dell'incolumità pubblica;



j) l'effettuazione della pulizia della carena con barca in dislocamento o in sbandata.

Il Soggetto gestore deve riportare in appositi cartelli informativi i divieti sopra indicati.

Articolo 10

(banchina asservita all'area di cantiere)

Nella parte terminale della "banchina A", in direzione del mare, è presente un tratto di banchina di 15 metri destinato ai servizi del retrostante cantiere per l'esecuzione di manutenzioni alle barche. Tale banchina è parte dell'area di cantiere e vi possono essere ormeggiate, per il tempo strettamente necessario alle operazioni, solo le unità destinate ad alaggio/varo. L'ormeggio temporaneo è da effettuarsi con barca affiancata.

Articolo 11

(navigazione in porto durante le operazioni di alaggio/varo)

- 11.1** Durante le operazioni di alaggio/varo da svolgersi nell'area indicata all'art. 10, è vietata la navigazione per accedere o per uscire dal canale compreso tra la "banchina A" e il "pontile B".
- 11.2** Le operazioni di alaggio/varo iniziano o terminano con la messa in tensione o la perdita di tensione delle fasce o dei cavi utilizzati per il sollevamento.
- 11.3** Il Soggetto gestore deve predisporre un idoneo sistema di segnalamento capace di comunicare ai fruitori del porto l'inizio/fine delle operazioni di alaggio/varo.



Articolo 12

(Obblighi del concessionario/gestore)

Ferme restando le obbligazioni conferite dal titolo di concessione demaniale, il Soggetto gestore è tenuto a garantire:

- il servizio antincendio ed antinquinamento come definito nei successivi articoli;
- la sicurezza intrinseca dei sistemi di ormeggio realizzati (bitte, anelli, corpi morti e catenarie) per le unità ricoverate;
- la fornitura del servizio di alaggio/varo mediante scivolo carrabile in cemento;
- l'illuminazione del porto;
- la piena funzionalità dei segnalamenti marittimi;
- l'assistenza radio/telefonica all'utenza portuale;
- il servizio di pronto intervento in caso di emergenza, al fine di porre in essere le azioni descritte nel proprio "Piano delle emergenze" e a disposizione delle autorità competenti;
- che il personale dipendente sia dotato di appositi indumenti che ne rendano agevole il riconoscimento;
- la predisposizione del "Piano delle emergenze" e la pronta reperibilità del personale;
- la costante disponibilità di un registro aggiornato delle unità presenti in porto;
- la pronta disponibilità di un'unità a motore, regolarmente iscritta ed equipaggiata, resa riconoscibile da scritte laterali con la dicitura "*nome del Soggetto gestore*", dotata di un apparato radio VHF;
- la reperibilità di proprio personale per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza 24 ore al giorno; tale personale deve essere abilitato e addestrato per l'impiego dei dispositivi antincendio e antinquinamento in dotazione; inoltre deve essere capace di impiegare il mezzo nautico in dotazione al porto e capace di spostare o rafforzare gli ormeggi delle barche ospitate.

CAPO IV

ANTINCENDIO

Articolo 13

(Disciplina e misure antincendio in ambito portuale)

- 13.1** Sui moli, nelle banchine e nei pontili galleggianti è vietato depositare sostanze o materiale infiammabile.
- 13.2** E' vietato il deposito di merci o qualsiasi altro intralcio al rapido impiego dei mezzi antincendio del porto, indicati mediante opportuna segnaletica.
- 13.3** Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in costante efficienza le dotazioni antincendio presenti nel porto, secondo quanto previsto dalle norme in materia.
In caso di rilevazione di un incendio o di un principio dello stesso, il personale portuale è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità Marittima.
- 13.4** Il proprietario/armatore/conducente dell'unità ormeggiata in porto deve:
- a) mantenere i propri mezzi e dotazioni antincendio di bordo in buono stato di conservazione, verificandone periodicamente la scadenza;
 - b) evitare di lasciare sotto tensione, se non necessario, l'attacco elettrico alla colonnina e le relative utenze di bordo, isolando quelle non indispensabili e provvedendo alla ricarica delle batterie solo quando l'unità è presidiata;
 - c) verificare la corretta chiusura di tutte le valvole dei circuiti di carbo-lubrificanti e che non vi siano fiamme



libere, fornelli a gas o altra possibile fonte di innesco di incendio a bordo;

- d) provvedere prioritariamente e rapidamente a mettere in sicurezza gli eventuali occupanti l'unità ed allertare immediatamente i Vigili del Fuoco, l'Autorità Marittima e il concessionario per l'adozione di misure e interventi tesi a fronteggiare l'emergenza, azionando i mezzi antincendio presenti in porto ed attuando tutte le misure ritenute necessarie in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso ed emergenza.

- 13.5** Il Soggetto gestore deve dotarsi di un piano antincendio redatto da un professionista abilitato, a fronte di un accurato studio del rischio, e garantire la costante operatività degli apparati ad esso asserviti; il personale addetto ai servizi dell'approdo deve essere addestrato al loro utilizzo.

Copia del piano di contrasto agli incendi deve essere consegnato all'Autorità marittima.

CAPO V

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO E DI TUTELA AMBIENTALE

Articolo 14

E' vietata qualsiasi modalità di rifornimento e/o travaso, anche parziale, di carburanti all'interno del porto.

Articolo 15

- 15.1** Il Soggetto gestore deve dotarsi di un piano antinquinamento redatto da un professionista abilitato, a fronte di un accurato studio del rischio, e garantire la costante operatività degli apparati ad esso asserviti.
- 15.2** Il piano deve necessariamente prevedere la dotazione di strumenti idonei a contrastare eventuali sversamenti di idrocarburi, in particolare deve essere possibile la chiusura dell'imboccatura del porto a mezzo panne galleggianti; il personale addetto ai servizi dell'approdo deve essere addestrato al loro utilizzo.
- 15.3** Copia del piano di contrasto agli eventi inquinanti deve essere consegnato all'Autorità marittima.

CAPO VI

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 16

Per la gestione dei rifiuti solidi urbani il Soggetto gestore deve individuare un'apposita area adibita ad isola ecologica dotata di appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati per categoria di rifiuti nonché garantire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti generati da barca [oli lubrificanti, batterie esauste, acque di sentina, liquami derivanti dai servizi igienici di bordo].

CAPO VII

NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

Articolo 17

- 17.1** Il Soggetto gestore deve assicurare la sicurezza della circolazione stradale all'interno del porto apponendo idonea segnaletica orizzontale e verticale.
- 17.2** Il Soggetto gestore deve garantire il libero ed agevole accesso ai mezzi di emergenza/soccorso in caso di necessità.



CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Il Soggetto gestore, prima di iniziare la gestione del porto e per mantenerla operativa nel tempo –con la fruizione degli spazi da parte di terzi-, deve acquisire e mantenere sussistenti tutti i pertinenti vagli in materia demaniale, urbanistica, edilizia e paesaggistica.